

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1183 DEL 5 AGOSTO 2022

Allegato A

Indirizzi applicativi in materia di Valutazione di incidenza di piani/programmi, progetti e interventi/attività

1 Definizioni

Principio di precauzione: principio che deve essere applicato ogni qualvolta non sia possibile escludere con ragionevole certezza il verificarsi di interferenze significative generate da un piano, programma, progetto, intervento o attività (di seguito P/P/P/I/A) sui Siti della Rete Natura 2000.

Procedimento di Valutazione di incidenza ambientale (VInCA): il procedimento teso a verificare se un P/P/P/I/A e loro modifiche determina incidenza significativa su un Sito Natura 2000 tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Il procedimento riguarda la Valutazione di incidenza – livello I - Screening, la Valutazione di incidenza - livello II - Valutazione appropriata e l'eventuale Valutazione di incidenza – livello III.

Pre-valutazione dell'incidenza: procedimento preventivo di Screening sito specifico effettuato dall'Autorità regionale per alcune tipologie di P/P/P/I/A ricadenti all'interno di determinati Siti Natura 2000, in considerazione degli obiettivi di conservazione dei Siti e delle pressioni o minacce che insistono sugli stessi. I P/P/P/I/A con specifico provvedimento sono dichiarati come non incidenti in modo significativo sui Siti Natura 2000 medesimi. Verifica di corrispondenza: verifica della conformità del P/P/P/I/A presentato dal proponente con i P/P/P/I/A già oggetto di pre-valutazione.

Valutazione di incidenza– livello I - Screening: il procedimento amministrativo con cui si sottopone a verifica la possibilità che le previsioni o le azioni di un P/P/P/I/A e loro modifiche determinino incidenza significativa.

Il provvedimento conclusivo di tale verifica stabilisce se sottoporre (esito negativo) o meno (esito positivo) il P/P/P/I/A alla procedura di Valutazione appropriata.

Valutazione di incidenza - livello II - Valutazione appropriata: il procedimento amministrativo con cui si sottopongono ad adeguate e approfondite analisi e valutazioni le previsioni o le azioni di un dato P/P/P/I/A e loro modifiche che possono determinare incidenza negativa su uno o più Siti Natura 2000. Il provvedimento conclusivo si esprime in ordine alla compatibilità o meno del P/P/P/I/A rispetto agli obiettivi di conservazione dei SIC, delle ZSC o delle ZPS interessati e può prevedere specifiche condizioni ambientali. Ha un esito:

- positivo, quando sulla base delle informazioni acquisite è possibile concludere che il P/P/P/I/A non determinerà incidenze significative sul Sito/i Natura 2000, non pregiudicando il mantenimento dell'integrità dello stesso con particolare riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie;
- negativo quando sulla base delle informazioni acquisite non è possibile concludere che il P/P/P/I/A non determinerà incidenze significative, ovvero permane un margine di incertezza che, per il principio di precauzione, non permette di escludere effetti negativi sul Sito/i Natura 2000.

Studio di incidenza: il documento di riferimento per la Valutazione d'incidenza, elaborato dal soggetto proponente il P/P/P/I/A. Contiene tutti gli elementi necessari a definire e valutare i possibili impatti del P/P/P/I/A sugli habitat e sulle specie animali e vegetali d'interesse comunitario presenti nel Sito Natura 2000 interessato. Nello stesso sono anche esaminate le eventuali soluzioni alternative possibili e le eventuali misure di mitigazione che il soggetto proponente intende proporre.

Valutazione delle soluzioni alternative: eventuale fase endoprocedimentale che non rappresenta un livello a sé stante ma si inserisce nella Valutazione di incidenza di II livello di probabile esito negativo. È il prerequisito per l'avvio dell'iter della Valutazione di incidenza - livello III.

Valutazione di incidenza – livello III: procedura che può essere avviata in caso di provvedimento di incidenza negativo, previa valutazione delle soluzioni alternative ed in presenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico che richiedono di realizzare comunque il P/P/P/I/A. La procedura è diretta ad individuare le necessarie misure di compensazione atte a garantire comunque il raggiungimento degli obiettivi di conservazione dei Siti e la coerenza della Rete Natura 2000.

IROPI – Imperative Reasons of Overriding Public Interest: motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica.

Piani/programmi (P/P): ai sensi dell'art. 5 c.1 lett. e) del d.lgs. 152/2006 sono *“gli atti e i provvedimenti di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche: 1) che sono elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale e 2) che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative”*. Rientra nella definizione, ai sensi dell'art. 4 l.r. 16/2008 comma 3 bis, anche l'accordo di programma, qualora costituisca variante allo strumento urbanistico comunale.

Progetti (P): ai sensi dell'art. 5 c.1 lett. g) del d.lgs. 152/2006 si intende per progetto *“la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere o altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo”*.

Interventi/attività (I/A): le azioni svolte sul territorio, che possono determinare effetti o trasformazioni sull'ambiente e che non richiedono la presentazione di piani o progetti (ad es. pratiche agronomiche, forestali e zootecniche diverse dall'ordinario utilizzo agro silvo pastorale già in corso sulle stesse particelle; modifiche vegetazionali o idriche effettuabili senza progetto, gare sportive e manifestazioni pubbliche soggette ad autorizzazione o a comunicazione, ecc.).

Modifica: ai sensi dell'art. 5 c.1 lett. l) del d.lgs. 152/2006 *“la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso di impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possono produrre effetti sull'ambiente”*.

Non sono considerate modifiche ai fini della presente deliberazione:

- a) le varianti ai piani non aventi rilevanza ambientale, quali ad esempio le rettifiche degli errori materiali;
- b) le varianti di progetti che hanno già effettuato con esito favorevole lo Screening di incidenza – livello I o la Valutazione appropriata – livello II e che:
 - non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie
 - non modificano la destinazione d'uso e la categoria d'intervento edilizio
 - non alterano l'area di insediamento di un progetto o di un intervento
 - non violano le eventuali condizioni ambientali contenute nel provvedimento conclusivo della Valutazione di incidenza.

Area di competenza di un piano: l'area amministrativa oggetto di pianificazione. Per le varianti parziali ad un piano, le aree oggetto di variazione urbanistica, comprese quelle oggetto di sola modifica normativa.

Area di insediamento di un progetto o di un intervento: l'area occupata dal progetto o intervento nel suo complesso, comprese le aree di cantiere e quelle identificate anche a livello pianificatorio quale pertinenza urbanistica.

Incidenza: qualsiasi effetto o impatto diretto o indiretto, a breve, medio o lungo periodo che può essere causato all'ambiente fisico e naturale di un'area pSIC, SIC, ZSC o ZPS, da un P/P/P/I/A (i termini *incidenza*, *effetto*, *impatto*, sono usati con lo stesso significato).

Incidenza significativa negativa: quando un P/P/P/I/A produce effetti negativi, da solo o congiuntamente con altri P/P/P/I/A, sulle popolazioni vegetali ed animali, sugli habitat o sull'integrità di uno o più Siti Natura 2000, con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione dei Siti medesimi. La determinazione della significatività dipende dalle caratteristiche e dalle condizioni ambientali e dagli obiettivi di conservazione del Sito.

Integrità di un Sito: coerenza ed interezza della struttura e della funzione ecologica del Sito stesso in tutta la sua superficie e in relazione agli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario per i quali il Sito è stato individuato.

Condizioni d'obbligo (C.O.): particolari indicazioni atte a mantenere il P/P/P/I/A al di sotto del livello di significatività. Sono una lista di indicazioni standard preventivamente definite dall'Autorità competente che il proponente, al momento della presentazione dell'istanza di Screening di incidenza, deve integrare formalmente nel P/P/P/I/A proposto assumendosi la responsabilità della loro piena attuazione.

Misure di mitigazione: misure pianificatorie o progettuali intese a ridurre al minimo, o addirittura ad annullare, l'incidenza negativa di un piano, progetto od intervento, durante o dopo la sua realizzazione. Costituiscono parte integrante della proposta e debbono contenere iniziative volte alla riduzione delle interferenze generate nel Sito dall'azione, senza però arrecare ulteriori effetti negativi sullo stesso.

Condizioni ambientali: prescrizioni vincolanti previste nel provvedimento conclusivo di Valutazione appropriata

finalizzate a mitigare gli effetti negativi del P/P/P/I/A sul Sito Natura 2000.

Misure di compensazione: limitatamente ai casi di cui all'art. 5, comma 9 e 10 del DPR 357/1997, le misure specifiche previste per un P/P/P/I/A che mirano a controbilanciarne l'incidenza negativa valutata di rilevanza significativa e a fornire una compensazione proporzionata agli effetti negativi attesi.

Interferenza funzionale esterna: effetto indiretto di un P/P/P/I/A esterno sull'area pSIC, SIC, ZSC o ZPS determinato ad esempio dal peggioramento misurabile del livello di qualità delle componenti abiotiche strutturali del Sito (ad es. emissioni nocive, azioni che possono alterare le caratteristiche del suolo o delle acque, emissioni sonore ecc.), dal consumo/sottrazione di risorse destinate al Sito (ad es. captazione di acqua), da interferenze con aree esterne che rivestono una funzione ecologica per le popolazioni delle specie tutelate (ad es. siti di riproduzione, alimentazione, ecc.) o da interruzione delle aree di collegamento ecologico funzionale tra Siti (rete ecologica). I piani di gestione e le Misure di conservazione o altra specifica determina regionale possono definire motivatamente le aree o i criteri di interferenza funzionale esterna specifici per ciascuna tipologia di P/P/P/I/A e per gruppi omogenei di Siti. La verifica di eventuali interferenze funzionali esterne viene effettuata anche nell'ambito delle procedure di valutazione ambientale (VIA o VAS) qualora dovute.

Area naturale protetta ai sensi della l. 394/1991: può trattarsi di un'area naturale protetta nazionale (Riserva naturale Rio Bianco, Riserva naturale Cucco e Area Marina Protetta di Miramare) o di un'area naturale protetta regionale, costituita da un Parco o da una Riserva naturale regionale ai sensi della l.r. 42/1996.

2 Ambito di applicazione

- 2.1. Sono soggetti alla procedura di Valutazione d'incidenza (livello I e/o livello II):
 - a. i P/P/P/I/A e le loro modifiche la cui area di competenza/insediamento comprende, anche parzialmente, uno o più Siti Natura 2000 o risulta con essi confinante o che ricadono nelle aree/criteri di interferenza funzionale esterna individuati dalla Regione;
 - b. nelle more dell'individuazione delle aree/criteri di interferenza funzionale i P/P/P/I/A e le loro modifiche che, indipendentemente dalla localizzazione, possono comportare interferenze sui Siti, individuabili anche nell'ambito delle eventuali procedure di VAS o di VIA.
- 2.2. Non sono soggetti né alla procedura di Screening, né alla procedura di Valutazione appropriata:
 - a. i P/P/P/I/A direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente di specie e di habitat del Sito, individuati dalle Misure di conservazione o dai Piani di gestione ed eseguiti dall'Ente gestore del Sito, oppure eseguiti da altro soggetto e valutati come connessi e necessari su parere dell'Ente gestore;
 - b. i P/I/A specificatamente consentiti e regolamentati dalle Misure di conservazione o dai Piani di gestione;
 - c. i P/P/P/I/A già oggetto di pre-valutazione da parte dell'Autorità competente, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 4.2.
- 2.3. L'ambito di applicazione della Valutazione di incidenza in funzione della localizzazione e il coordinamento con le procedure di valutazione ambientale del d.lgs. 152/2006 sono illustrati schematicamente nella Tabella 1. Indipendentemente dalla tipologia e dalla localizzazione, un P/P/P/I/A può essere assoggettato a Valutazione d'incidenza appropriata, non solo in seguito all'esito della procedura di Screening, ma anche se così previsto dalle Misure di conservazione o dal Piano di gestione, oppure su iniziativa del proponente, qualora in fase di predisposizione della documentazione siano state rilevate possibili incidenze significative.

3 Autorità competenti

- 3.1. Il Servizio valutazioni ambientali è competente:
 - a. per la procedura di Screening (livello I) dei piani/programmi e loro modifiche che rientrano nell'ambito di applicazione della VAS ai sensi del d.lgs. 152/2006;
 - b. per la procedura di Valutazione appropriata (livello II) di P/P/P/I/A e loro modifiche.
- 3.2. Il Servizio biodiversità è competente:
 - a. per la procedura di Screening (livello I) dei piani/programmi non rientranti nell'ambito di applicazione della VAS ai sensi del d.lgs. 152/2006;

- b. per la procedura di Screening (livello I) di progetti e interventi/attività.
- 3.3. La Giunta regionale è competente:
 - a. qualora individuata quale Autorità competente VAS, per la procedura di Screening (livello I) e per la procedura di Valutazione appropriata (livello II) di piani e programmi;
 - b. per il livello III della Valutazione di incidenza.

4 Pre-valutazione dell'incidenza

- 4.1. Possono essere svolti preventivamente Screening sito specifici o per gruppi di Siti omogenei (di seguito pre-valutazioni) per alcune tipologie di P/P/P/I/A che, se realizzate in un Sito Natura 2000 o in determinate aree dello stesso, non determinano incidenze significative sul medesimo.
- 4.2. I P/P/P/I/A oggetto di pre-valutazione non sono oggetto di ulteriori valutazioni fatta salva la verifica di corrispondenza tra la proposta presentata dal proponente e quella prealutata per alcune tipologie di P/P/P/I/A.
- 4.3. La pre-valutazione può essere svolta all'interno della predisposizione di un Piano di gestione o essere condotta autonomamente con il seguente iter procedurale:
 - a. il Servizio biodiversità predispone un elenco di P/P/P/I/A oggetto di pre-valutazione e ritenuti "non significativi" nei confronti dei Siti Natura 2000 e le relative motivazioni;
 - b. i P/P/P/I/A individuati:
 - non sono in contrasto con il raggiungimento degli obiettivi e le misure di conservazione dei Siti Natura 2000
 - non sono in contrasto con le misure di conservazione o i Piani di gestione
 - non determinano un incremento significativo delle pressioni o minacce su tali Siti
 - non generano effetti cumulativi con altri interventi/attività;
 - c. l'elenco dei P/P/P/I/A e le relative motivazioni, sono pubblicati sul sito web della Regione per 30 giorni a disposizione del pubblico e trasmessi per informativa al Servizio valutazioni ambientali;
 - d. le eventuali osservazioni pervenute dal pubblico sono esaminate ed eventualmente recepite nel provvedimento finale di adozione della pre-valutazione;
 - e. la procedura si conclude con Delibera di Giunta regionale che individua anche le modalità procedurali per l'espletamento delle verifiche di corrispondenza e le tipologie di P/P/P/I/A per i quali gli esiti di dette verifiche devono essere trasmessi per informativa al Servizio biodiversità.

5 Condizioni d'obbligo

- 5.1. Le C.O. possono essere individuate per Sito o per gruppi di Siti omogenei con decreto del Servizio biodiversità sulla base delle caratteristiche biogeografiche e sito specifiche dei Siti Natura 2000 interessati. Preventivamente alla loro adozione va data informativa al Ministero della transizione ecologica, ai fini dell'esercizio della funzione di Autorità nazionale di sorveglianza sui Siti Natura 2000.
- 5.2. Le C.O. devono essere integrate dal proponente nel P/P/P/I/A proposto prima della sua presentazione. Se durante la fase istruttoria si rilevi una carenza nell'individuazione delle C.O. da parte del proponente può essere richiesta l'integrazione di ulteriori C.O.
- 5.3. Qualora, si ritenga che le C.O. non siano sufficienti a mitigare gli impatti del P/P/P/I/A, deve essere avviata la procedura di Valutazione appropriata.
- 5.4. Nelle more dell'individuazione delle C.O., il proponente ha facoltà di contattare il Servizio competente per definire le integrazioni necessarie al fine di mantenere gli effetti del P/P/P/I/A al di sotto del livello di significatività.

6 Procedimento di Screening d'incidenza - Livello I

6.1. Piani/programmi che rientrano nell'ambito di applicazione della VAS

- a. *Coordinamento con le procedure di cui all' art. 6 commi 2 - 3bis del d.lgs.152/2006*
Lo Screening di incidenza è compreso all'interno dei procedimenti di VAS, secondo le disposizioni e la tempistica di cui all'art. 12 (verifica di assoggettabilità alla VAS) e agli articoli 13 -18 (VAS) del d.lgs.

152/2006.

- b. *A chi presentare*
L'Autorità procedente invia l'istanza al Servizio valutazioni ambientali, il quale nelle procedure di verifica di assoggettabilità alla VAS e di VAS non di competenza dell'Amministrazione regionale, deve essere individuato fra i soggetti competenti ai sensi dell'art. 5 lettera s del d.lgs. 152/2006.
- c. *Altri soggetti da coinvolgere*
La documentazione deve essere inviata contestualmente al Servizio biodiversità o altro Ente gestore del Sito/i Natura 2000 e, qualora il P/P interessi Siti Natura 2000 ricadenti interamente o parzialmente in un'Area naturale protetta nazionale ai sensi della L 394/1991, al relativo Ente gestore.
- d. *Cosa presentare*
La documentazione di P/P, il Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS o il Rapporto ambientale integrati con le informazioni di cui alla scheda 1 dell'Allegato B.
- e. *Richiesta Integrazioni*
Al proponente possono essere richieste, per una sola volta, integrazioni alla documentazione, fissando un termine massimo per la produzione delle stesse che non può superare i 30 giorni. In caso di richiesta integrazioni i termini delle procedure sono interrotti e ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste.
- f. *Esito finale*
Lo Screening si conclude, sentiti i soggetti di cui alla lett. c, entro il termine previsto per l'espressione del parere dei soggetti competenti, con determinazione del Direttore del Servizio valutazioni ambientali ovvero, nei casi in cui l'Autorità competente in materia ambientale è la Giunta regionale, con il provvedimento di assoggettabilità alla VAS ai sensi dell'art. 12 comma 4, o con il parere motivato ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 152/2006; il provvedimento finale è pubblicato tempestivamente sul sito web regionale. La decisione in merito alla assoggettabilità a VAS o il parere motivato danno atto degli esiti dello Screening di incidenza.

6.2. Piani/programmi che non rientrano nell'ambito di applicazione della VAS e Progetti/interventi/attività

- a. *Coordinamento con le eventuali procedure di cui agli art. 6 commi 6, 7, 9 e 9bis del d.lgs.152/2006*
Per i progetti lo Screening di incidenza va effettuato precedentemente all'avvio delle procedure di valutazione di impatto ambientale al fine di verificare la necessità di integrare la documentazione da presentare con l'eventuale Studio di incidenza.
- b. *A chi presentare*
Il proponente invia l'istanza al Servizio biodiversità.
- c. *Altri soggetti da coinvolgere*
La documentazione deve essere inviata contestualmente all' Ente gestore del Sito/i Natura 2000 se non coincidente con il Servizio biodiversità e, qualora il P/P/P/I/A interessi Siti Natura 2000 ricadenti interamente o parzialmente in un'Area naturale protetta nazionale ai sensi della L 394/1991, al relativo Ente gestore, dandone atto all'Autorità competente.
- d. *Cosa presentare*
La documentazione di cui alle schede 1 (P/P) o 2 (P/I/A) dell'Allegato B e la documentazione di P/P/P/I/A qualora prevista.
- e. *Richiesta Integrazioni*
Al proponente possono essere richieste, per una sola volta, integrazioni alla documentazione, fissando un termine massimo per la produzione delle stesse che non può superare i 30 giorni. In caso di richiesta integrazioni i termini delle procedure sono interrotti e ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste.
- f. *Esito finale*
Lo Screening si conclude, sentiti i soggetti di cui alla lett. c, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della documentazione, con determinazione del Direttore del Servizio biodiversità. Il provvedimento finale è pubblicato tempestivamente sul sito web regionale. L'esito dello Screening deve essere

acquisito dall'Autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano/programma, progetto o al rilascio dell'autorizzazione dell'intervento/attività preventivamente alla sua approvazione o autorizzazione, ai sensi dell'art. 5, comma 8 del DPR 357/1997.

7. Procedimento di Valutazione appropriata - Livello II

7.1. Piani/programmi che rientrano nell'ambito di applicazione della VAS

- a. *Coordinamento con le procedure di cui all' art. 6 commi 2 - 3bis del d.lgs.152/2006*
La Valutazione appropriata per i P/P che rientrano nell'ambito di applicazione della VAS ai sensi del d.lgs. 152/2006 è compresa all'interno dei procedimenti di VAS, secondo le disposizioni e la tempistica di cui agli articoli 13 -18 del sopra citato decreto.
- b. *A chi presentare*
L'Autorità procedente invia l'istanza al Servizio valutazioni ambientali, il quale nelle procedure di VAS non di competenza dell'Amministrazione regionale, deve essere individuato fra i soggetti competenti ai sensi dell'art. 5 lettera s del d.lgs. 152/2006.
- c. *Altri soggetti da coinvolgere*
La documentazione deve essere inviata contestualmente al Servizio biodiversità o altro Ente gestore del Sito/i Natura 2000 e qualora il P/P interessi Siti Natura 2000 ricadenti interamente o parzialmente in un'Area naturale protetta nazionale o regionale ai sensi della L 394/1991, al relativo Ente gestore.
- d. *Cosa presentare*
La documentazione di P/P e il Rapporto ambientale integrato con lo Studio di incidenza avente i contenuti di cui alla scheda 3 dell'Allegato B.
- e. *Pareri*
Il Servizio biodiversità o altro Ente gestore del Sito Natura 2000 e l'Ente gestore dell'Area naturale protetta nazionale o regionale trasmettono al Servizio valutazioni ambientali il parere entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.
- f. *Richiesta integrazioni*
Al proponente possono essere richieste, per una sola volta, integrazioni alla documentazione e allo Studio di incidenza, fissando un termine massimo per la produzione delle stesse che non può superare i 30 giorni, prorogabili su richiesta motivata del proponente, fino a ulteriori 180 giorni. In caso di richiesta integrazioni i termini delle procedure sono interrotti e ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste.
- g. *Partecipazione*
L'Autorità competente attraverso il sito web della Regione provvede a dare pubblicità di tutta la documentazione afferente la procedura ovvero verifica che l'Autorità procedente VAS abbia provveduto.
Il pubblico ha la facoltà di esprimersi entro 30 giorni dalla pubblicazione.
- h. *Esito finale*
La Valutazione appropriata si conclude rispettivamente con determinazione del Direttore del Servizio valutazioni ambientali entro il termine previsto per l'espressione del parere dei soggetti competenti, ovvero nei casi in cui l'Autorità competente in materia ambientale è la Giunta regionale, con il parere motivato ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 152/2006. Il provvedimento finale è pubblicato tempestivamente sul sito web regionale. Il parere motivato dà atto degli esiti della Valutazione appropriata, facendo proprie le eventuali condizioni ambientali.
- i. *Valutazione soluzioni alternative in caso di esito negativo*
Il Servizio valutazioni ambientali, nell'ambito della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di cui all'art. 10-bis l. 241/1990, chiede al proponente se sia interessato a proseguire l'iter di valutazione per l'eventuale approvazione del P/P con le relative motivazioni, nonché di presentare eventuali soluzioni alternative per la loro valutazione. Il Servizio valutazioni ambientali entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta valuta le soluzioni alternative presentate dal proponente, sentito il Servizio biodiversità o altro Ente gestore del Sito Natura 2000. Al termine della valutazione delle soluzioni alternative ricomincia a decorrere il termine per la conclusione del procedimento. Qualora le soluzioni proposte come soluzioni alternative si configurino come un nuovo P/P, la procedura di Valutazione appropriata si chiude in modo negativo indicando al proponente la

necessità di avviare un nuovo iter di Valutazione di incidenza.

7.2. Progetti che rientrano nel campo di applicazione della verifica di assoggettabilità a VIA e della VIA

- a. *Coordinamento con le procedure di cui all' art. 6 commi 6 e 7 del d.lgs.152/2006*
La Valutazione appropriata per i progetti rientranti nel campo di applicazione della verifica di assoggettabilità a VIA e della VIA ai sensi del d.lgs. 152/2006, è effettuata all'interno dei procedimenti medesimi, secondo le disposizioni e la tempistica di cui agli articoli 19-25 del sopra citato decreto.
- b. *A chi presentare*
Il proponente invia l'istanza al Servizio valutazioni ambientali in caso di procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ovvero all'Autorità competente in caso di procedimento di PAUR (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, art. 27 bis del d.lgs.152/2006) all'interno del quale si svolge la VIA.
- c. *Altri soggetti da coinvolgere*
La documentazione deve essere inviata contestualmente al Servizio biodiversità o altro Ente gestore del Sito/i Natura 2000 e qualora il progetto interessi un Sito Natura 2000 ricadente interamente o parzialmente in un'Area naturale protetta nazionale o regionale ai sensi della l. 394/1991, al relativo Ente gestore.
- d. *Cosa presentare*
La documentazione di progetto e lo Studio preliminare ambientale o lo Studio di impatto ambientale sono integrati con lo Studio di incidenza avente i contenuti di cui alla scheda 3 dell'Allegato B.
- e. *Pareri*
Il Servizio biodiversità o altro Ente gestore del Sito Natura 2000 e, qualora interessato, l'Ente gestore dell'Area naturale protetta nazionale o regionale trasmettono al Servizio valutazioni ambientali il parere entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.
- f. *Richiesta integrazioni*
Al proponente possono essere richieste integrazioni alla documentazione e allo Studio di incidenza, secondo le disposizioni e la tempistica delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA e della VIA ai sensi del d.lgs. 152/2006.
- g. *Partecipazione*
È garantita all'interno dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA ai sensi del d.lgs. 152/2006, secondo le disposizioni e la tempistica delle norme citate.
- h. *Esito finale*
Il provvedimento finale di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA comprende anche la dichiarazione di compatibilità con gli obiettivi di conservazione ai sensi del DPR 357/97 e possono essere previste specifiche condizioni ambientali. La pubblicazione del provvedimento segue le modalità previste dalla normativa in materia di VIA. La determinazione favorevole deve sempre riportare l'obbligo per il proponente di comunicare la data di inizio delle azioni o delle attività al Corpo forestale regionale.
- i. *Valutazione soluzioni alternative in caso di esito negativo*
Qualora si rilevino dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza il Servizio valutazioni ambientali, chiede al proponente se sia interessato a proseguire l'iter di valutazione per l'eventuale approvazione del progetto con le relative motivazioni, nonché di presentare eventuali soluzioni alternative per la loro valutazione. Questa fase è effettuata all'interno dei procedimenti della verifica di assoggettabilità a VIA e della VIA, secondo le disposizioni e la tempistica delle norme citate. Il Servizio valutazioni ambientali valuta le soluzioni alternative presentate dal proponente, sentito il Servizio biodiversità o altro Ente gestore del Sito Natura 2000. Al termine della valutazione delle soluzioni alternative ricomincia a decorrere il termine per la conclusione del procedimento. Qualora le soluzioni proposte come soluzioni alternative si configurino come un nuovo progetto, la procedura di Valutazione appropriata si chiude in modo negativo indicando al proponente la necessità di avviare un nuovo iter di Valutazione di incidenza.

7.3. Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività che non rientrano nel campo di applicazione della VAS e della VIA

La Valutazione appropriata per P/P/P/I/A che non rientrano nell'ambito di applicazione della VAS e della VIA ai sensi del d.lgs. 152/2006 è effettuata, secondo le seguenti disposizioni e tempistica.

a. *A chi presentare*

L'Autorità procedente/Proponente invia l'istanza al Servizio valutazioni ambientali.

b. *Altri soggetti da coinvolgere*

La documentazione deve essere inviata contestualmente al Servizio biodiversità o altro Ente gestore del Sito/i Natura 2000 e qualora il P/P/P/I/A interessi Siti Natura 2000 ricadenti interamente o parzialmente in un'Area naturale protetta nazionale o regionale ai sensi della L 394/1991, al relativo Ente gestore.

c. *Cosa presentare*

La documentazione relativa al P/P/P/I/A e lo Studio di incidenza avente i contenuti di cui alla scheda 3 dell'Allegato B.

d. *Pareri*

Il Servizio biodiversità o altro Ente gestore del Sito Natura 2000 e l'Ente gestore dell'Area naturale protetta nazionale o regionale trasmettono al Servizio valutazioni ambientali il parere entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.

e. *Richiesta integrazioni*

Al proponente possono essere richieste, per una sola volta, integrazioni alla documentazione e allo Studio di incidenza, fissando un termine massimo per la produzione delle stesse che non può superare i 30 giorni, prorogabili su richiesta motivata del proponente, fino a ulteriori 180 giorni. In caso di richiesta integrazioni i termini delle procedure sono interrotti e ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste.

f. *Partecipazione*

L'Autorità competente attraverso il sito web della Regione provvede a dare pubblicità di tutta la documentazione afferente alla procedura. Il pubblico ha la facoltà di esprimersi entro 30 gg dalla pubblicazione.

g. *Esito finale*

La Valutazione appropriata si conclude entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della documentazione con determinazione del Direttore del Servizio valutazioni ambientali, che può prevedere specifiche condizioni ambientali. Il provvedimento finale è pubblicato tempestivamente sul sito web regionale. Nel caso di P/I/A la determinazione favorevole deve sempre riportare l'obbligo per il proponente di comunicare la data di inizio delle azioni o delle attività al Corpo forestale regionale.

h. *Valutazione soluzioni alternative in caso di esito negativo*

Il Servizio valutazioni ambientali, nell'ambito della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di cui all'art. 10-bis l. 241/1990, chiede al proponente se sia interessato a proseguire l'iter di valutazione per l'eventuale approvazione del P/P/P/I/A con le relative motivazioni, nonché di presentare eventuali soluzioni alternative per la loro valutazione. Il Servizio valutazioni ambientali entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta valuta le soluzioni alternative presentate dal proponente, sentito il Servizio biodiversità o altro Ente gestore del Sito Natura 2000. Al termine della valutazione delle soluzioni alternative ricomincia a decorrere il termine per la conclusione del procedimento. Qualora le soluzioni proposte come soluzioni alternative si configurino come un nuovo P/P/P/I/A, la procedura di Valutazione appropriata si chiude in modo negativo indicando al proponente la necessità di avviare un nuovo iter di Valutazione di incidenza.

8. Valutazione di incidenza – livello III

- 8.1. In ottemperanza all'art. 5, commi 9 e 10 del DPR 357/1997, qualora, nonostante le conclusioni negative della Valutazione appropriata sul Sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il P/P/P/I/A debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, viene avviata la Valutazione di incidenza - livello III, corrispondente all'individuazione delle misure di compensazione atte a garantire la coerenza globale della Rete Natura 2000, effettuata secondo le seguenti indicazioni:
- a) *qualora non siano coinvolti né habitat né specie prioritari*
il P/P/P/I/A può essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica;
 - b) *qualora siano coinvolti habitat o specie prioritari*
il P/P/P/I/A può essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico relativi:
 - b.1 ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente;
 - b.2 ad altre esigenze diverse da quelle di cui al punto b1, previo parere della Commissione europea.
- 8.2. Il proponente fornisce la documentazione e le attestazioni necessarie relative agli IROPI e propone le misure di compensazione. Il Servizio biodiversità, sentito l'Ente gestore del Sito qualora non coincidente, verifica quanto presentato, chiedendo eventuali integrazioni o proponendo ulteriori misure e predisponde la relazione in merito alla adeguatezza delle misure compensative.
- 8.3. Qualora l'esito della valutazione delle misure di compensazione sia positivo, il Servizio valutazioni ambientali in collaborazione con il Servizio biodiversità e sulla base di eventuali relazioni delle Strutture regionali inerenti gli IROPI, predisponde il *Formulario per la trasmissione di informazioni alla Comunità europea ai sensi dell'art. 6, paragrafo 4 della Direttiva Habitat* contenente le considerazioni alla base della valutazione negativa, e dell'assenza delle alternative, gli IROPI e le misure di compensazione.
- 8.4. La Giunta regionale sulla base della documentazione di cui ai punti precedenti si esprime in ordine alla consistenza e all'importanza strategica dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico rispetto al verificarsi di un impatto significativo sul Sito Natura 2000, approvando le misure di compensazione. Il Servizio valutazioni ambientali inoltra al Ministero della transizione ecologica la documentazione di cui sopra.
- 8.5. Il Ministero della transizione ecologica verifica ed esamina la documentazione e procede, in caso di esito positivo, all'inoltro alla Commissione europea, oppure formula le proprie osservazioni anche rigettando la proposta entro un termine di 30 giorni. L'inoltro alla Commissione europea avviene per informazione nei casi di cui al punto a e al punto b.1 ovvero per la resa del parere nel caso di cui al punto b.2. Gli effetti del provvedimento decorrono rispettivamente dall'espressione del parere del Ministero della transizione ecologica o del parere della Commissione europea.
- 8.6. La realizzazione delle misure di compensazione deve essere finanziata e garantita dal proponente del P/P/P/I/A che si assume la responsabilità di attuazione delle stesse e gli oneri connessi al monitoraggio della loro efficacia.

9. Coordinamento tra Regioni

Al fine di garantire la coerenza della Rete Natura 2000 ed assicurare un livello di valutazione omogeneo delle incidenze generate da P/P/P/I/A, la Regione assicura le opportune forme di coordinamento nelle procedure di VlnCA che possono generare effetti diretti o interferenze funzionali su Siti Natura 2000 della Regione Veneto. L'Autorità competente provvede a inviare una comunicazione alla Regione Veneto per le opportune forme di coordinamento.

10. Disposizioni generali

- 10.1. La documentazione per lo Screening e per la Valutazione appropriata di P/P/P/I/A deve essere redatta secondo le indicazioni di cui all'Allegato B. Lo Studio di incidenza deve essere firmato da tecnici del settore naturalistico-ecologico con specifiche e attestabili competenze relative agli habitat e alle specie.
- 10.2. Nell'istanza il proponente/professionista incaricato dichiara di essere informato che l'Autorità competente, può pubblicare sul sito istituzionale la documentazione progettuale depositata e che può consentire l'accesso del pubblico sia mediante visione che estrazione di copia della documentazione medesima.
- 10.3. L'Autorità competente archivia le istanze prive dei requisiti indicati al p.to 10.1 e qualora non siano pervenute le integrazioni richieste entro i tempi previsti.
- 10.4. L'istruttoria dello Screening di incidenza viene svolta dall'Autorità competente secondo i contenuti e la sequenza logica del Modulo Valutatore per P/P/P/I/A - Livello I - Screening di cui all'Allegato C.
- 10.5. I P/P/P/I/A devono essere adeguati alle eventuali condizioni ambientali contenute nel provvedimento di Valutazione appropriata.
- 10.6. I provvedimenti di Screening e di Valutazione appropriata hanno una efficacia temporale pari a 5 anni, fatti salvi i casi in cui la durata di validità del piano o i termini per la realizzazione del progetto siano superiori. Può essere prevista anche una durata più breve, valutata in considerazione della dinamicità ambientale degli ecosistemi o degli habitat interessati. L'efficacia temporale è definita nel provvedimento stesso.
- 10.7. Il Corpo forestale regionale, ai sensi dell'art. 15 del DPR 357/1997, esercita le azioni di sorveglianza connesse all'applicazione della presente delibera e in particolare verifica il rispetto delle modalità operative approvate. L'Autorità competente per la VInCA trasmette a tal fine al Corpo forestale regionale, i provvedimenti finali relativi alle procedure di Screening e di Valutazione appropriata di progetti, interventi e attività.
- 10.8. Relativamente a tutti gli aspetti non trattati nei presenti indirizzi applicativi si rimanda alle indicazioni contenute nelle Linee Guida nazionali per la Valutazione di incidenza (VInCA) GU 303 del 28 dicembre 2019.

Tabella 1 - Definizione dell'ambito di applicazione della Valutazione di incidenza in funzione della localizzazione e per il coordinamento con le procedure di valutazione ambientale del d.lgs. 152/2006.

Tipologia di P/P/P/I/A		PROCEDURA E AUTORITA' COMPETENTE		
		<i>Interno a un Sito Natura 2000</i>	<i>Confinante con un Sito Natura 2000 o esterno e ricadente nelle aree/criteri di interferenza funzionale esterna individuati dagli strumenti di gestione</i>	<i>Esterno a un Sito Natura 2000 nelle more dell'individuazione delle aree/criteri di interferenza funzionale</i>
PIANO/ PRGRAMMA	P/P non rientrante nel campo di applicazione della VAS	SCREENING (livello I) Autorità competente: Servizio biodiversità	SCREENING (livello I) Autorità competente: Servizio biodiversità	Procedura di Valutazione di incidenza (livello I o II) da avviare solo in caso di possibili interferenze su Siti Natura 2000
	P/P soggetto a Verifica di assoggettabilità VAS	SCREENING (livello I) compreso nella Verifica di assoggettabilità a VAS Autorità competente: Servizio valutazioni ambientali	SCREENING (livello I) compreso nella Verifica di assoggettabilità a VAS Autorità competente: Servizio valutazioni ambientali	Procedura di Valutazione di incidenza (livello I o II) da avviare solo in caso di possibili interferenze su Siti Natura 2000 rilevate in sede di predisposizione del P/P o nell'ambito della procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS
	P/P soggetto a VAS	SCREENING (livello I) o VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA (livello II) Procedure comprese nella VAS. In fase di consultazione preliminare di cui all'art. 13 del d.lgs. 152/2006 (scoping) il Servizio valutazioni ambientali definisce il livello di valutazione (livello I o II). La procedura si conclude nelle fasi successive (art. 14 o 15 d.lgs. 152/2006)	SCREENING (livello I) o VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA (livello II) Procedure comprese nella VAS. In fase di consultazione preliminare di cui all'art. 13 del d.lgs. 152/2006 (scoping) il Servizio valutazioni ambientali definisce il livello di valutazione (livello I o II). La procedura si conclude nelle fasi successive (art. 14 o 15 d.lgs. 152/2006)	Procedura di Valutazione di incidenza (livello I o II) da avviare solo in caso di possibili interferenze su Siti Natura 2000 rilevate in sede di predisposizione del P/P o nell'ambito della procedura di VAS

		Autorità competente: Servizio valutazioni ambientali	Autorità competente: Servizio valutazioni ambientali	
PROGETTO	Progetto e sua modifica non rientrante nel campo di applicazione della VIA	SCREENING (livello I) Autorità competente: Servizio biodiversità	SCREENING (livello I) Autorità competente: Servizio biodiversità	Procedura di Valutazione di incidenza (livello I o II) da avviare solo in caso di possibili interferenze su Siti Natura 2000
	Modifica progettuale soggetta a valutazione preliminare (art. 6 c.9 e c.9-bis d.lgs. 152/06)	SCREENING (livello I) Procedura da effettuarsi prima dell'avvio della valutazione preliminare; se l'esito è negativo la Valutazione appropriata di livello II è compresa nella Verifica di assoggettabilità a VIA Autorità competente: Servizio biodiversità	SCREENING (livello I) Procedura da effettuarsi prima dell'avvio della valutazione preliminare; se l'esito è negativo la Valutazione appropriata di livello II è compresa nella Verifica di assoggettabilità a VIA Autorità competente: Servizio biodiversità	Procedura di Valutazione di incidenza (livello I o II) da avviare solo in caso di possibili interferenze su Siti Natura 2000 rilevate in sede di valutazione preliminare
	Progetto soggetto a Verifica di assoggettabilità a VIA	<i>(caso non previsto dal d.lgs. 152/2006 art.6 c.7b)</i>	SCREENING (livello I) Procedura da effettuarsi prima della Verifica di assoggettabilità a VIA Autorità competente: Servizio biodiversità oppure (su iniziativa del proponente) VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA (livello II) Procedura compresa nella Verifica di assoggettabilità a VIA Autorità competente: Servizio valutazioni ambientali	SCREENING (livello I) Procedura da effettuarsi prima della Verifica di assoggettabilità a VIA Autorità competente: Servizio biodiversità oppure (su iniziativa del proponente) VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA (livello II) Procedura compresa nella Verifica di assoggettabilità a VIA Autorità competente: Servizio valutazioni ambientali

	Progetto soggetto a VIA	<p>VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA (livello II) Procedura compresa nella VIA</p> <p>Autorità competente: Servizio valutazioni ambientali</p>	<p>SCREENING (livello I) Procedura da effettuarsi prima della VIA</p> <p>Autorità competente: Servizio biodiversità</p> <p>oppure (su iniziativa del proponente)</p> <p>VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA (livello II) Procedura compresa nella VIA</p> <p>Autorità competente: Servizio valutazioni ambientali</p>	Procedura di Valutazione di incidenza (livello I o II) da avviare solo in caso di possibili interferenze su Siti Natura 2000 rilevate in sede di predisposizione del progetto o nell'ambito della procedura di VIA
INTERVENTO E ATTIVITA'	I/A e loro modifiche non rientranti nel campo di applicazione della VIA	<p>SCREENING (livello I)</p> <p>Autorità competente: Servizio biodiversità</p>	<p>SCREENING (livello I)</p> <p>Autorità competente: Servizio biodiversità</p>	Procedura di Valutazione di incidenza (livello I o II) da avviare solo in caso di possibili interferenze su Siti Natura 2000

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE